

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. IV/M.718 — Phoenix/Comifar)**

(96/C 101/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 20 marzo 1996 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (*). I terzi che dimostrino un interesse sufficiente potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 296 43 01

(*) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

AIUTI DI STATO**C 54/95 (ex N 777/95, N 780/95, N 790/95, N 791/95, N 793/95, N 794/95)****Italia**

(96/C 101/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA del 27 novembre 1991)

Comunicazione della Commissione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA del 27 novembre 1991, indirizzata agli Stati membri ed ai terzi interessati, in merito ad aiuti che l'Italia ha deciso di concedere a Ferriera Acciaieria Casilina SpA, Acciaierie del Sud SpA, Officine Laminatoi Sebino SpA, Montifer Srl, Moccia Irme SpA e Mini Acciaieria Odolese SpA

Con la lettera riportata di seguito, la Commissione ha informato il governo italiano della sua decisione di aprire la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4:

«L'8 settembre 1995 lo Stato italiano ha notificato alla Commissione 22 casi di applicazione della legge 3 agosto 1994 n. 481, relativa allo smantellamento del settore siderurgico privato in Italia. La presente decisione riguarda unicamente i sei casi seguenti:

a) Aiuto N 777/95, per un importo di 2 908 Mio di LIT, a favore dell'impresa Ferriera Acciaieria Casilina SpA, con sede a Montecompatri (Roma), che ha acquisito personalità giuridica il 18 luglio 1963; la riduzione di capacità sarà pari ad 80 000 tonnellate di laminati a caldo.

b) Aiuto N 780/95, per un importo di 21 647 Mio di LIT, a favore dell'impresa Acciaierie del Sud SpA, con sede a Napoli, che ha acquisito personalità giuridica il 2 novembre 1970; la riduzione di capacità sarà pari a 250 000 tonnellate di laminati a caldo e 300 000 tonnellate d'acciaio.

c) Aiuto N 790/95, per un importo di 20 280 Mio di LIT, a favore dell'impresa Officine Laminatoi Sebino SpA, con sede a Pisogne (Brescia), che ha acquisito personalità giuridica il 31 luglio 1979; la riduzione di capacità sarà pari a 270 000 tonnellate di laminati a caldo e 280 000 tonnellate d'acciaio.

d) Aiuto N 791/95, per un importo di 3 474 Mio di LIT, a favore dell'impresa Montifer Srl, con sede a Montichiari (Brescia), che ha acquisito personalità giuridica

il 23 giugno 1983; la riduzione di capacità sarà pari a 270 000 tonnellate di laminati a caldo.

- e) Aiuto N 793/95, per un importo di 13 509 Mio di LIT, a favore dell'impresa Moccia Irme SpA, con sede a Napoli, che ha acquisito personalità giuridica il 1° luglio 1983; la riduzione di capacità sarà pari a 288 000 tonnellate d'acciaio e 165 000 tonnellate di laminati a caldo.
- f) Aiuto N 794/95, per un importo di 5 437 Mio di LIT, a favore dell'impresa Mini Acciaieria Odolese SpA, con sede a Odolo (Brescia), che ha acquisito personalità giuridica il 4 maggio 1972; la riduzione di capacità sarà pari a 40 000 tonnellate d'acciaio e 185 000 tonnellate di laminati a caldo.

Con lettera del 13 ottobre 1995 (D/23297) la Commissione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della decisione n. 3855/91/CECA, ha richiesto il parere degli Stati membri sui sei progetti di aiuti per le chiusure.

Nell'autorizzare la legge italiana 3 agosto 1994 n. 481 relativa allo smantellamento del settore siderurgico privato italiano, la Commissione, dopo averne accertato la conformità al codice comunitario degli aiuti alla siderurgia e in particolare alle disposizioni dell'articolo 4, aveva imposto alle autorità italiane la notifica preliminare dei singoli casi d'applicazione della legge in questione.

La stessa decisione prevedeva che per ciascun caso la Commissione subordinasse la propria autorizzazione al rispetto dei criteri seguenti:

- l'aiuto avrebbe potuto essere accordato unicamente alle imprese siderurgiche che avessero acquisito la loro personalità giuridica prima del 1° gennaio 1991 e che non avessero modificato l'oggetto della propria produzione e la struttura dei loro impianti dal gennaio 1991;
- per quanto concerne la regolarità della produzione, era previsto che per poter beneficiare dell'aiuto l'impresa avrebbe dovuto essere stata in produzione, in media, per almeno un turno al giorno, ossia per almeno otto ore al giorno, per cinque giorni la settimana, per tutto l'anno 1993 e fino al febbraio 1994, quando è stato notificato alla Commissione il decreto legge n. 103;
- la parte dell'impresa che avesse chiuso sarebbe stata liquidata volontariamente e tutti gli impianti di cui essa era titolare distrutti;
- le imprese beneficiarie "non fossero controllate, né direttamente né indirettamente, ai sensi della decisione n. 24/54 dell'Alta Autorità, da un'impresa che fosse a sua volta un'impresa siderurgica o che controllasse

altre imprese siderurgiche, e non controllassero esse stesse una tale impresa". Per questo la Commissione ha deciso che il sito da chiudere e quello destinato a restare in attività avrebbero dovuto far capo ad entità giuridiche separate, gestite autonomamente; era inoltre previsto che l'impresa beneficiaria dell'aiuto alla chiusura, messa in liquidazione, avrebbe potuto essere gestita, conformemente alla legge italiana, esclusivamente dai liquidatori e per i meri adempimenti inerenti alla liquidazione.

Dagli elementi a conoscenza della Commissione, che per l'essenziale si basano sia su quanto dichiarato dalle autorità italiane nelle informazioni trasmesse, sia sulla documentazione inviata, risulta che:

- a) le sei imprese hanno acquisito la propria personalità giuridica prima del 1° gennaio 1991,
- b) non hanno modificato né l'oggetto della propria produzione né la struttura dei loro impianti dal 1° gennaio 1991, come risulta dalle perizie indipendenti presentate alla Commissione.

La succitata decisione della Commissione relativa all'autorizzazione della legge 3 agosto 1994 n. 481 aveva statuito che gli aiuti alla chiusura potevano essere considerati compatibili con il mercato comune solo in caso di cessazione definitiva di ogni attività di produzione CECA da parte dell'impresa. Ciò al fine di evitare che dell'aiuto concesso potessero beneficiare direttamente o indirettamente le altre attività CECA del gruppo che sarebbero rimaste in attività. Questa condizione è stata anch'essa rispettata, dato che nei sei casi in questione, quando un'impresa è controllata direttamente o indirettamente da un'altra impresa siderurgica:

- la parte dell'impresa che chiude sarà liquidata volontariamente e tutti gli impianti di cui questa è titolare saranno distrutti;
- il sito che chiude e il sito che resta in attività faranno capo ad entità giuridiche separate, gestite autonomamente, in particolare, per quanto riguarda l'impresa che chiude, esclusivamente dai liquidatori e per i meri adempimenti inerenti alla liquidazione.

Sulla base di questi elementi la Commissione ha motivo di ritenere che i legami fra le parti del gruppo siderurgico che resteranno attive sul mercato e la parte che chiude cesseranno irrevocabilmente e che di conseguenza sarà escluso il rischio di trasferimento dell'aiuto da un'impresa all'altra.

L'articolo 4, ultima parte, del codice comunitario degli aiuti alla siderurgia prevede che l'ammontare dell'aiuto non deve superare il più elevato dei due seguenti valori:

- valore attuale del margine contribuzione ai costi fissi del rendimento degli impianti in un periodo di tre anni, detratti i diversi vantaggi che l'impresa beneficiaria può ricavare dalla loro chiusura;
- valore contabile residuo degli impianti da chiudere, depurato, in caso di rivalutazioni effettuate dopo il 1° gennaio 1990, della parte di queste ultime che superi il tasso di inflazione nazionale.

Va osservato a tale proposito che in tutti e sei i casi l'aiuto è istituito nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ultimo trattino della decisione n. 3855/91/CECA, nella misura in cui esso, rappresentando la media fra i due criteri fissati dallo stesso articolo del codice comunitario degli aiuti alla siderurgia, è sempre necessariamente inferiore al massimale di aiuti autorizzato sulla base delle disposizioni in questione.

Per quanto riguarda la regolarità della produzione, e in particolare la sua definizione, va ricordato che il codice comunitario degli aiuti alla siderurgia non contiene una tale definizione.

Per questo motivo, nella sua decisione d'autorizzazione della legge italiana 3 agosto 1994, n. 481 la Commissione aveva deciso che tale criterio sarebbe stato rispettato qualora l'impresa beneficiaria dell'aiuto fosse stata in produzione, in media, per almeno un turno al giorno, ossia per almeno otto ore al giorno, per cinque giorni la settimana, per tutto l'anno 1993 e fino al 28 febbraio 1994, data di notifica alla Commissione del decreto legge n. 103, il cui contenuto è stato convertito dal Parlamento italiano nella legge n. 481/94. La Commissione decise altresì che le autorità italiane avrebbero potuto dimostrare, sulla base di criteri oggettivi, che un'impresa, che pur non ricade nell'ambito di cui al predetto criterio, ha fabbricato regolarmente prodotti siderurgici CECA. In questa evenienza, la Commissione valuterà l'aiuto in virtù delle specifiche circostanze del caso al fine di garantire il rispetto del principio della regolarità della produzione.

Dagli elementi di cui dispone la Commissione, che si basano sulle perizie indipendenti presentate dalle autorità italiane, risulta che le sei imprese in questione (con l'eccezione di Moccia, caso N 793/95), pur avendo fabbricato prodotti siderurgici CECA fino alla data di notifica alla Commissione della legge quadro sullo smantellamento, non sono state in produzione, in media, per almeno un turno al giorno, ossia per almeno otto ore al giorno, per cinque giorni la settimana, per tutto l'anno 1993 e fino al 28 febbraio 1994.

Infatti l'impresa Ferriera Acciaieria Casilina SpA (caso N 777/95) ha prodotto appena 11 356 tonnellate di laminati a caldo, cifra che equivale al 14,2 % della sua capacità; l'impresa Acciaierie del Sud SpA (caso N 780/95) ha prodotto appena 13 934 tonnellate d'acciaio, equivalenti al 4,6 % della sua capacità, nonché 14 459 tonnellate

di laminati a caldo, cifra che equivale al 5,8 % della sua capacità; l'impresa Officine Laminatoi Sebino SpA (caso N 790/95) ha prodotto appena 57 000 tonnellate di laminati a caldo, equivalenti al 21,1 % delle sue capacità, nonché 64 000 tonnellate d'acciaio, equivalenti anch'esse al 21 % della sua capacità; l'impresa Montifer Srl (caso N 791/95) ha prodotto appena 32 000 tonnellate di laminati a caldo, cifra equivalente all'11,8 % della sua capacità; l'impresa Moccia Irme SpA (caso N 793/95) non è stata in produzione; l'impresa Mini Acciaieria Odolese SpA (caso N 794/95) ha prodotto appena 30 973 tonnellate di laminati a caldo, equivalenti al 16,7 % della sua capacità.

Tuttavia le autorità italiane ritengono che le imprese in questione debbano essere considerate come aventi diritto agli aiuti alla chiusura nella misura in cui il rispetto del criterio di regolarità della produzione sarebbe attestato dal sussistere degli elementi seguenti:

a) per quanto riguarda il personale:

- la società ha conservato almeno il 25 % dei dipendenti iscritti nei libri paga;
- la società ha organizzato corsi di formazione che sono stati seguiti da almeno il 25 % dei dipendenti;
- la società ha beneficiato di un programma pubblico di prepensionamento nel quadro di una ristrutturazione interna dell'impresa;

b) per quanto riguarda gli impianti:

- fra il 1989 e il 1992 sono stati realizzati massicci investimenti per migliorare la produttività degli impianti;
- sono stati effettuati significativi interventi di manutenzione nel 1992 e 1993;
- gli impianti potrebbero riprendere l'attività produttiva con un investimento inferiore al 10 % del loro valore globale;

c) altri elementi:

- la società non ha disdetto il proprio contratto di approvvigionamento dell'energia elettrica e paga ogni mese il canone;
- pur non avendo avuto una produzione regolare si è mantenuta attiva su un mercato CECA mediante la commercializzazione di prodotti d'acciaio;
- ha inviato alla Commissione le dichiarazioni CECA (moduli 260-261 ecc.).

La Commissione ritiene però che, allo stato, i suddetti elementi non siano tali da comprovare il rispetto del criterio rappresentato dalla regolarità della produzione sulla base del Codice degli aiuti e della succitata decisione della Commissione. Di conseguenza la Commissione ha motivo di ritenere, in questa fase della sua analisi nei sei casi in oggetto, che le imprese in questione non possano essere considerate come aventi diritto agli aiuti per le chiusure ai sensi dell'articolo 4 del codice comunitario degli aiuti a favore della siderurgia, in quanto risulta che esse non hanno fabbricato regolarmente prodotti siderurgici CECA fino alla data di notifica della legge quadro n. 481 sullo smantellamento del settore siderurgico privato in Italia.

Sulla base degli elementi sopra enunciati, la Commissione incontra attualmente gravi difficoltà a determinare se gli aiuti in questione siano compatibili con il mercato comune. Risulta dunque necessario e opportuno avviare nei sei casi la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA nei confronti degli aiuti in questione.

Nel quadro della suddetta procedura la Commissione invita con la presente il governo italiano a trasmetterle le sue osservazioni, in particolare per quanto riguarda la mancata osservanza delle norme procedurali, ossia dell'obbligo di notificare le misure in oggetto prima della loro concessione, nonché di trasmetterle tutte le informazioni utili per meglio valutare i suddetti interventi pub-

blici, nel termine di un mese a decorrere dalla data di notifica della presente lettera.

La Commissione richiama infine l'attenzione del vostro governo sul fatto che potrà esigere il rimborso di ogni aiuto concesso illegalmente, senza attendere cioè la decisione finale della Commissione. Il rimborso dell'aiuto illegalmente concesso comprende il pagamento degli interessi calcolati sul tasso fissato per la valutazione degli aiuti regionali, a partire dal giorno in cui l'aiuto è stato concesso all'impresa beneficiaria: ciò al fine di eliminare tutti i vantaggi finanziari di cui le imprese beneficiarie avessero indebitamente fruito dalla data del versamento degli aiuti illegali.

La Commissione informa inoltre il vostro governo che inviterà gli Stati membri della Comunità e i terzi interessati a trasmetterle le loro osservazioni mediante pubblicazione della presente lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La Commissione invita gli altri Stati membri ed i terzi interessati a presentarle le proprie osservazioni in merito agli aiuti di cui trattasi, nel termine di un mese a decorrere dalla pubblicazione della seguente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles.

Le osservazioni verranno comunicate al governo italiano.

AIUTI DI STATO

C 61/95 (ex NN 69/94)

Germania

(96/C 101/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Articoli 92, 93 e 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE agli altri Stati membri e ai terzi interessati, riguardante un aiuto concesso a Gildemeister AG di Bielefeld

Con la lettera sotto riportata la Commissione ha informato il governo tedesco della sua decisione di avviare la procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato.

«Nel febbraio 1994 è stato presentato alla Commissione un reclamo nel quale le si chiedeva se le seguenti operazioni intraprese nei confronti della società Gildemeister AG fossero compatibili con il diritto comunitario:

— nel 1985 Westdeutsche Landesbank (WestLB) ha cancellato crediti pendenti nei confronti di Gildemeister per un ammontare di 47 Mio di DM;

— WestLB ha assunto una partecipazione del 23,31 % in Gildemeister;

— nel 1993 il Land Nordrhein-Westfalen ha concesso a Gildemeister:

— una garanzia di credito di 20 Mio di DM;

— una garanzia per il collocamento sul mercato di un aumento del capitale di 40 Mio di DM.